

Avviso ai litiganti

Il costo esiste, ma è deducibile solo se giustificato e documentato

17 Giugno 2020

Senza coerenza economica e motivazione rispetto all'attività dell'impresa l'importo non può essere scalato dall'imponibile

costi deducibili **SINTESI:** Ai fini della deducibilità del costo, il contribuente, proprio in applicazione dell'art. 109 del DPR n. 917 del 1986, ha l'onere di provare l'esistenza e la natura del costo, i relativi fatti giustificativi e la sua concreta destinazione alla produzione, quale atto d'impresa, non potendo limitarsi a dimostrare che la spesa sia stata correttamente contabilizzata, occorrendo anche che esista una documentazione di supporto da cui ricavare, oltre che l'importo, la ragione e la coerenza economica della stessa (cfr., in tal senso, Cass. n. 13300/2017).

Ordinanza n. 10274 del 29 maggio 2020 (udienza 24 febbraio 2020)

Cassazione civile, sezione V - Pres. Sorrentino Federico - Est. Fraulini Paolo

Art. 109 del DPR n. 917 del 1986 - Deducibilità dei costi - Il contribuente ha l'onere di provare l'esistenza del costo - Non è sufficiente dimostrare che la spesa è stata correttamente contabilizzata, occorre documentare anche la ragione della stessa

URL: <https://www.fiscooggi.it/rubrica/avviso-ai-litiganti/articolo/costo-esiste-ma-e-deducibile-solo-se-justificato-e>